



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa



Confartigianato

## Newsletter riservata

n 21 del 02 dicembre 2002

Gentile Collega,

al termine dell'affollato "incontro operativo" degli aderenti a FEDERIMPRESA ERBE, dello scorso Giovedì 28 Novembre, a Bologna, mentre stavamo uscendo dalla sala, un nostro Collega poneva un quesito relativo all'esigenza di informazione delle "tisane"; esigenza che non si era mai concretizzata. Infatti, tanto i consulenti, come i giuristi, appartenenti anche ad altre associazioni od organizzazioni del settore "erboristico" non avevano mai evidenziato questo aspetto e, oggi, dopo una rilettura, in questa direzione, poniamo, a tutti i nostri Colleghi, alcune riflessioni in merito.

La Circolare n. 3 del 18 Luglio 2002, per quanto concerne le preparazioni a base di droghe vegetali, tali quali, miscelate tra di loro (tisane), se da un lato crea una deroga che sembrerebbe liberare tutte le tisane dagli obblighi di "informazione", prima, e di "notifica", in seguito:

***"Sono esclusi dalla procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc.)";***

dall'altro si indirizza ad una categoria di prodotti, creata ex-novo, quella dei prodotti "salutistici":

***"Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 111/92 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche";***

considerando che:

***"Il settore si è pertanto esteso a prodotti con una chiara valenza di tipo "salutistico" che restano privi delle finalità proprie dei medicinali quale quella terapeutica essendo sostanzialmente proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire comunque la condizione di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, il che risulta compatibile con la loro collocazione nel settore alimentare";***

nel quale vengono ricompresi quei preparati che sono:

***"proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire, comunque la condizione di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo";***

creando una distinzione tra

***"tradizionale impiego alimentare"***

e

***"valenza di tipo salutistico"***

e, siccome:

***"Qualora in possesso di tali requisiti si ritiene che prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori alimentari".***

Siamo portati a consigliare a tutti gli aderenti a FEDERIMPRESA ERBE che producono o commercializzano preparazioni preconfezionate destinate al consumatore finale ( es. pezzature inferiori a 500 grammi ) a base di droghe vegetali, miscelate tra di loro (tisane), di procedere, nei pochi giorni rimasti per la trasmissione delle etichette al Ministero della Salute, anche all'"informazione" dei prodotti appartenenti alla categoria delle tisane.

Nel caso che i Colleghi interessati avessero già provveduto all'invio della documentazione richiesta per la procedura di "informazione", nulla vieta che possa essere presentata un'ulteriore "informazione" di questi altri prodotti dei quali, essi stessi, sono, di fatto, responsabili dell'immissione in commercio.

Nella certezza di aver chiarito un ulteriore aspetto relativo agli adempimenti previsti per il prossimo 09 Dicembre 2002, cogliamo l'occasione per porgere, nuovamente, i nostri saluti a tutti i Colleghi.

Giorgio Giorgini CNA Erbe

Mauro Cornioli APE Confartigianato